


Pubblicato il 31/01/2026

N. 00697 ~~2026~~ **REG.PROV.CAU.**  
**N. 01293/2026 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2026, proposto da  
Diego Aureli, Ilde Bertolino, Silvio Caprio, Lucia Caputo, Concettina Cicero, Lina  
Assunta Cortile, Eleonora Cumbo, Lorenza D'Avino, Donatello Di Virgilio,  
Alessandro Farina, Sonia Feola, Giovanni Forteleoni, Marco Iadevaia, Rosario  
Iaquinta, Raffaella Izzo, Giuseppa L'Abbate, Gaia Lambiase, Antonella Longo,  
Giuseppe Musella, Francesco Nicoletti, Enrica Pagano, Elena Maria Raffiotta,  
Filippo Ruggero, Veronica Russo, Giusi Scungio, rappresentati e difesi  
dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via  
Luca Giordano, 15;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la  
Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale  
per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico  
Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio

Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale La Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnr, Ministero Dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- a) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2939 del 09.10.2025 (pubblicato in data 10.10.2025 sul sito InPA), recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2);
- b) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2);
- c) qualora occorra, delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali;

d) di qualsiasi altro atto premesso connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

e per l'effetto, per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, di ogni provvedimento attuativo e strettamente consequenziale, siccome vincolato dalla lex specialis, adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale in parola, e quindi;

e) degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte nonché l'indicazione della soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliati: USR Calabria prot. n. 960 del 13.01.2026, USR Campania prot. n. 532 del 13.01.2026, USR Emilia-Romagna prot. n. 1367 del 15.01.2026, USR Lazio prot. n. 2515 del 12.01.2026, USR Marche prot. n. 32 del 12.01.2026 e prot. n. 60 del 15.01.2026, USR Molise prot. n. 372 del 12.01.2026, USR Piemonte prot. n. 455 del 12.01.2026, USR Puglia prot. n. 2200 del 13.01.2026, USR Sardegna prot. n. 455 del 13.01.2026, USR Sicilia prot. n. 1372 del 12.01.2026, USR Veneto prot. n. 862 del 14.01.2026;

f) degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: USR Emilia-Romagna prot. n. 2861 del 26.01.2026, USR Lazio prot. n. 4372 del 15.01.2026 e prot. n. 6636 del 20.01.2026, USR Sardegna prot. n. 1069 del 22.01.2026, USR Sicilia prot. n. 2632 del 19.01.2026 e prot. n. 4598 del 28.01.2026;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo;

per l'effetto per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la fattispecie dedotta in giudizio involve una particolare ponderazione degli interessi in conflitto nonché una valutazione che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;

Ritenuto, quanto al dedotto *periculum in mora*, che in caso di accoglimento della domanda cautelare nella idonea sede collegiale, potrebbero essere adottate tutte le misure anche atipiche ritenute idonee a soddisfare gli interessi dedotti in giudizio;

Ravvisata l'opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico dell'Amministrazione intimata di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere;

Vista l'istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di

consiglio del 4 marzo 2026.

Invita l'Amministrazione intimata al deposito di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.

Così deciso in Roma il giorno 30 gennaio 2026.

**Il Presidente**  
**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 697 del 31 gennaio 2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio RGN 1293/2026. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".